SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 119**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 24 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero della salute



#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2014.

**Concessione della Bandiera d'Istituto alla Scuola del Corpo Forestale dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 recante le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato ed in particolare art. 1 lettera h;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonchè l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed in particolare, l'art. 16;

Visto la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante «Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 1, lettera dd concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 2005, n. 218 recante il regolamento per la determinazione della bandiera di istituto del Corpo forestale dello Stato nonchè delle modalità di uso e custodia;

Visto la legge 5 febbraio 1998 , n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della Bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante la disciplina e l'uso della Bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli Enti pubblici;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola del Corpo forestale dello Stato di una propria Bandiera d'Istituto;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la Bandiera d'Istituto alla Scuola del Corpo forestale dello Stato che ne custodirà il vessillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 2014

NAPOLITANO

**14A03905**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2014.

**Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 8.1 della Farmacopea europea 8^ edizione.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante "Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale";

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

Vista la risoluzione AP-CPH (13) 01, adottata il 21 marzo 2013 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutieal Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal l ° aprile 2014 del supplemento 8.1 della Farmacopea europea 8^ edizione;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge n. 128 del 1998, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente decreto sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, comma 1, lettera *b)*, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 8.1 della Farmacopea europea 8^ edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2014.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, comma 1, lettera *b)*, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualsiasi interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

ALLEGATO

# CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 8.1 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 8^ EDIZIONE

## NUOVI TESTI

### MONOGRAFIE

**FORME FARMACEUTICHE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Praeparationes molles veterinariae peroraliae | | Veterinary semi-solid preparations for oral use | Préparations vétérinaires semi-solides pour usage oral | Preparazioni semi-solide veterinarie per uso orale |

**DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Amomi fructus | 2454 | Amomum fruit | Amomum (fruit d) | Amomum frutto |
| Dioscoreae oppositifoliae rhizoma | 2473 | Dioscorea oppositifolia rhizome | Dioscorea oppositifolia rhizome de | Dioscorea oppositifolia rizoma |
| Amomi fructus rotundus | 2455 | Round Amomum fruit | Amomum (fruit rond d') | Amomum frutto tondenggiante |

**MONOGRAFIE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Aripiprazolum | 2617 | Aripiprazole | Aripiprazole | Aripiprazolo |
| Capecitabinum | 2762 | Capecitabine | Capécitabine | Capecitabina |
| Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus | 2410 | 2,4-Dichlorobenzyl alcohol | 2,4-Dichlorobenzylique (alcool) | Alcool 2,4-diclorobenzilico |
| Ziprasidoni mesilas trihydricus | 2649 | Ziprasidone mesilate trihydrate | Ziprasidone (mésilate de) trihydraté | Ziprasidone mesilato triidrato |

## TESTI REVISIONATI

### CAPITOLI GENERALI

| n. | Inglese | Francese | Italiano |
|---|---|---|---|
| 2.6.24. | Avian viral vaccines: tests for extraneous agents in seed lots | Vaccins viraux aviaires: recherche des agents étrangers dans les lots de semence | Vaccini virali aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di semenza |
| 2.8.2. | Foreign matter | Éléments étrangers | Elementi estranei |
| 4. | Reagents (*new, revised, corrected*) | Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*) | Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*) |
| 5.8. | Pharmacopoeial harmonisation | Harmonisation des Pharmacopées | Armonizzazione delle Farmacopee |

### MONOGRAFIE

**DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Cimicifugae rhizoma | (2069) | Black cohosh | Actée à grappes | Cimicifuga rizoma |
| Hederae folium | (2148) | Ivy leaf | Lierre (feuille de) | Edera foglia |
| Magnoliae officinalis cortex | (2567) | Magnolia officinalis bark | Magnolia officinalis (écorce de) | Magnolia officinale corteccia |
| Solidaginis herba | (1892) | Goldenrod | Solidale | Verga d'oro |

**PREPARAZIONI OMEOPATICHE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicas | (2029) | Mother tinctures for homoeopathic preparations | Teintures mères pour préparations homéophatiques | Tintūre madri per preparazioni omeopatiche |

**MONOGRAFIE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Abacaviri sulfas | (2589) | Abacavir sulfate | Abacavir (sul fate d') | Abacavir solfato |
| Acarbosum | (2089) | Acarbose | Acarbose | Acarbosio |
| Acidum citricum anhydricum | (0455) | Citric acid anhydrous | Citrique (acide) anhydre | Acido citrico anidro |
| Acidum citricum monohydricum | (0456) | Citric acid monohydrate | Citrique (acide) monohydraté | Acido citrico monoidrato |
| Pisi amylum | (2403) | Pea starch | Amidon de pois | Amido di pisello |
| Carbimazolum | (0884) | Carbimazole | Carbimazol | Carbimazolo |
| Cefazolinum natricum | (0988) | Cefazolin sodium | Céfazoline sodique | Cefazolina sodica |
| Cellulosi acetas | (0887) | Cellulose acetate | Cellulose (acétate de) | Cellulosa acetato |
| Cellulosi acetas phthalas | (0314) | Cellulose acetate phthalate | Cellulose (acétate phtalate de) | Cellulosa acetato ftalato |
| Natrii cetylo- et stearylosulfas | (0847) | Sodium cetostearyl sulphate | Cétostéaryle (sulfate de) sodique | Sodio cetostearilsolfato |
| Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A | (0801) | Cetostearyl alcohol (type A), emulsifying | Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type A) | Alcool cetostearilico emulsionante (tipo A) |
| Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B | (0802) | Cetostearyl alcohol (type B), emulsifying | Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type B) | Alcool cetostearilico emulsionante (tipo B) |
| Clemastini fumaras | (1190) | Clemastine fumarate | Clémastine (fumarate de) | Clemastina fumarato |
| Dexamethasoni natrii phosphas | (0549) | Dexamethasone sodium phosphate | Dexaméthasone (phosphate sodique de) | Desametasone sodio fosfato |
| Enoxaparinum natricum | (1097) | Enoxaparin sodium | Énoxaparine sodique | Enoxaparina sodica |
| Ethanolum (96 per centum) | (1317) | Ethanol (96 per cent) | Ethanol à 96 pour cent | Etanolo 96 per cento |
| Ethanolum anhydricum | (1318) | Ethanol, anhydrous | Ethanol anhydre | Etanolo anidro |
| Flecainidi acetas | (1324) | Flecainide acetate | Flécaïnide (acétate de) | Flecainide acetato |
| Fluticasoni propionas | (1750) | Fluticasone propinate | Fluticasone (propionate de) | Fluticasone propionato |
| Gelatina | (0330) | Gelatin | Gélatine | Gelatina |
| Acidum ioxaglicum | (2009) | Ioxaglic acid | Ioxaglique (acide) | Acido ioxaglico |
| Ketotifeni hydrogenofumaras | (1592) | Ketotifen hydrogen fumarate | Kétotifène (hydrogénofumarate de) | Ketotifene idrogeno fumarato |
| Lamotriginum | (1756) | Lamotrigine | Lamotrigine | Lamotrigina |
| Metamizolum natricum monohydricum | (1346) | Metamizole sodium monohydrate | Métamizole sodique monohydraté | Metamizolo sodico monoidrato |
| Oxytetracyclini hydro-chloridum | (0198) | Oxytetracycline hydrochloride | Oxytétracycline (chlorhydrate d') | Oxitetraciclina cloridrato |
| Prednicarbatum | (1467) | Prednicarbate | Prednicarbate | Prednicarbato |
| Propyphenazonum | (0636) | Propyphenazone | Propyphénazone | Propifenazone |
| Quinaprili hydrochloridum | (1763) | Quinapril hydrochloride | Quinapril (chlorhydrate de) | Quinapril cloridrato |
| Salmeteroli xinafoas | (1765) | Salmeterol xinafoate | Salmétérol (xinafoate de) | Salmeterolo xinafoato |
| Somatostatinum | (0949) | Somatostatin | Somatostatine | Somatostatina |
| Sulfadimidinum | (0295) | Sulfadimidine | Sulfadimidine | Sulfadimidina |
| Sulpiridum | (1045) | Sulpiride | Sulpiride | Sulpiride |
| Tiapridi hydrochloridum | (1575) | Tiapride hydrochloride | Tiapride (chlorhydrate de) | Tiapride cloridrato |
| Tribenosidum | (1740) | Tribenoside | Tribenoside | Tribenoside |
| Warfarinum natricum | (0698) | Warfarin sodium | Warfarine sodique | Warfarin sodico |
| Warfarinum natricum clathratum | (0699) | Warfarin sodium clathrate | Warfarine sodique clathrate | Warfarin sodico latrato |
| Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium | (1481) | Xylazine hydrochloride for veterinary use | Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire | Xilazina cloridrato per uso veterinario |

## TESTI CORRETTI

### CAPITOLI GENERALI

| n. | Inglese | Francese | Italiano |
|---|---|---|---|
| 2.9.47. | Demonstration of uniformity of dosage units using large sample sizes | Démonstration de l'uniformité des preparations unidoses à partir d'échantillons de grande taille | Dimostrazione dell'uniformità delle unità di dosaggio usando dei campioni con un grande numero di unità |

### MONOGRAFIE

### VACCINI PER USO VETERINARIO

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum | (2326) | Coccidiosis vaccine (live) for chickens | Vaccin vivant de la coccidiose pour le poulet | Vaccino vivo della coccidiosi per i polli |
| Vaccinum leucosis felinae inactivatum | (1321) | Feline leukaemia vaccine (inactivated) | Vaccin inactivé de la leucose féline | Vaccino inattivato della leucosi felina (*la correzione riguarda solo il testo inglese*) |
| Vaccinum paramyxoviris 3 aviarii inactivatum ad meleagrem | (1392) | Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys | Vaccin inactivé du paramyxovirus aviaire 3 pour la dinde | Vaccino inattivato dell'infezione da paramixovirus 3 aviario per il tacchino |

### MONOGRAFIE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Bupivacaini hydrochloridum | (0541) | Bupivacaine hydrochloride | Bupivacaïne (chlorhydrate de) | Bupivacaina cloridrato (*la correzione riguarda solo il testofrancese*) |
| Follitropini solutio concentrata | (2286) | Follitropin concentrated solution | Follitropine (solution concentrée de) | Follitropina soluzione concentrate |
| Follitropinum | (2285) | Follitropin | Follitropine | Follitropina |
| Propanolum | (2036) | Propanol | Propanol | Propanolo |

### TESTI ARMONIZZATI

I testi riportati di seguito sono stati sottoposti ad armonizzazione internazionale (vedere capitolo *5.8 Armonizzazione delle Farmacopee*).

### CAPITOLI GENERALI

| n. | Inglese | Francese | Italiano |
|---|---|---|---|
| (0887) | Cellulose acetate | Cellulose (acétate de) | Cellulosa acetato |
| (0314) | Cellulose acetate phthalate | Cellulose (acétate phtalate de) | Cellulosa acetato ftalato |
| (1317) | Ethanol (96 per cent) | Ethanol à 96 pour cent | Etanolo 96 per cento |
| (1318) | Ethanol, anhydrous | Ethanol anhydre | Etanolo anidro |
| (0455) | Citric acid, anhydrous | Citrique (acide) anhydre | Acido citrico anidro |
| (0456) | Citric acid, monohydrate | Citrique (acide) monohydraté | Acido citrico monoidrato |

**14A03889**

DECRETO 8 maggio 2014.

**Rettifica al decreto 21 febbraio 2014, recante: «Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 21 dicembre 1993, n. 537».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare, l'art. 5;

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 11, comma 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha stabilito che, negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-*bis* dello stesso art. 32, essere venduti anche i medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art. 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;

Visto il comma 1-*bis* dello stesso art. 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha previsto che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individui entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 novembre 2012, integralmente sostitutivo del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012;

Visto il decreto direttoriale 21 febbraio 2014, recante: "Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 21 dicembre 1993, n. 537." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014 – S.O. n. 21;

Sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica degli allegati al decreto succitato;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A del decreto citato in epigrafe è rettificato come di seguito specificato.

Sono eliminate le seguenti confezioni:

| N | ATCIV | Principio Attivo | Codice AIC | Farmaco | Confezione | Ditta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | A10BF | ACARBOSIO | 038835043 | ACARPHAGE | 40 cpr 50 mg | MERCK SERONO S.P.A. |
| 692 | A10BF | ACARBOSIO | 038835144 | ACARPHAGE | 40 cpr 100 mg | MERCK SERONO S.P.A. |
| 988 | B03AC | CARBOSSIMALTOSIO FERRICO | 040251023 | FERINJECT | 5 flaconcini 2 ml 50 mg/ml soluzione | VIFOR FRANCE S.A. |
| 989 | B03AC | CARBOSSIMALTOSIO FERRICO | 040251035 | FERINJECT | 1 flaconcino 10 ml 50 mg/ml | VIFOR FRANCE S.A. |
| 2593 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874043 | SODIO CLORURO | 1 flacone 100 ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2594 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874070 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1.000 ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2595 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874094 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2596 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874106 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2597 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874118 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2598 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874120 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1.000 ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2619 | B05BB | SODIO CLORURO | 029874500 | SODIO CLORURO | 1 flacone 500 ml 0,9 % | GALENICA SENESE S.R.L. |
| 2620 | B05BB | SODIO CLORURO | 030640015 | SODIO CLORURO | 1 flacone 50 ml 0,9% | IPRA S.P.A. |
| 2621 | B05BB | SODIO CLORURO | 030640027 | SODIO CLORURO | 1 flacone 100 ml 0,9% | IPRA S.P.A. |
| 2622 | B05BB | SODIO CLORURO | 030640054 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1000 ml 0,9% | IPRA S.P.A. |
| 2624 | B05BB | SODIO CLORURO | 030684524 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| 2625 | B05BB | SODIO CLORURO | 030684536 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| 2626 | B05BB | SODIO CLORURO | 030684548 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| 2627 | B05BB | SODIO CLORURO | 030684551 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1000 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| 2632 | B05BB | SODIO CLORURO | 030752012 | SODIO CLORURO | 1 flacone 50 ml 0,9% | NOVASELECT S.P.A. |
| 2633 | B05BB | SODIO CLORURO | 030752051 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1.000 ml 0,9% | NOVASELECT S.P.A. |
| 2651 | B05BB | SODIO CLORURO | 030805131 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1.000 ml 0,9% | MONICO S.P.A. |
| 2698 | B05BB | SODIO CLORURO | 030942015 | SODIO CLORURO | 1 flacone 50 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| 2699 | B05BB | SODIO CLORURO | 030942027 | SODIO CLORURO | 1 flacone 100 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| 2700 | B05BB | SODIO CLORURO | 030942054 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| 2701 | B05BB | SODIO CLORURO | 030942066 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |

| 2702 | B05BB | SODIO CLORURO | 030942078 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | B05BB | SODIO CLORURO | 030942080 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1.000 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| 2713 | B05BB | SODIO CLORURO | 030957118 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 100 ml 0,9% con 1 apparato tubolare di servizio | PANPHARMA S.R.L. |
| 2714 | B05BB | SODIO CLORURO | 030957120 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 100 ml 0,9% con 2 apparati tubolari di servizio | PANPHARMA S.R.L. |
| 2715 | B05BB | SODIO CLORURO | 030957157 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 1.000 ml 0,9% con 2 apparati tubolari di servizio | PANPHARMA S.R.L. |
| 2717 | B05BB | SODIO CLORURO | 031006024 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 250 ml 0,9% | GAMBRO DASCO S.P.A. |
| 2718 | B05BB | SODIO CLORURO | 031006036 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml 0,9% | GAMBRO DASCO S.P.A. |
| 2719 | B05BB | SODIO CLORURO | 031006051 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1.000 ml 0,9% | GAMBRO DASCO S.P.A. |
| 2749 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938259 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 50 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2750 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938261 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 100 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2751 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938273 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 250 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2752 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938285 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 500 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2753 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938297 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 1.000 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2754 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938309 | SODIO CLORURO | 1 flacone EV 100 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2759 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938475 | SODIO CLORURO | 1 sacca 50 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2760 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938487 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2761 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938499 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2762 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938501 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2763 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938513 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1000 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2764 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938590 | SODIO CLORURO | 1 flacone EV 100 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2765 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938602 | SODIO CLORURO | 1 flacone EV 250 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 2766 | B05BB | SODIO CLORURO | 031938614 | SODIO CLORURO | 1 flacone Ev 500 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| 4272 | B06AA | SERRAPEPTASI | 023865013 | DANZEN | 20 cpr gastrores 5 mg | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. |
| 4448 | C03DA | EPLERENONE | 037298041 | INSPRA | 30 cpr riv 25 mg | PFIZER ITALIA S.R.L. |
| 4449 | C03DA | EPLERENONE | 037298167 | INSPRA | 30 cpr riv 50 mg | PFIZER ITALIA S.R.L. |
| 4665 | C08CA | MANIDIPINA CLORIDRATO | 029200033 | VASCOMAN | 28 cpr div 10 mg | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. |
| 4691 | C08CA | MANIDIPINA CLORIDRATO | 039776012 | MANIDIPINA EG | 28 cpr 10 mg | EG S.P.A. |
| 4692 | C08CA | MANIDIPINA CLORIDRATO | 039855010 | MANIDIPINA SANDOZ | 28 cpr 10 mg | SANDOZ S.P.A. |
| 4693 | C08CA | MANIDIPINA CLORIDRATO | 039856012 | MANIDIPINA DOC | 28 cpr 10 mg | PHARMACARE S.R.L. |
| 5409 | C10AB | FENOFIBRATO | 041071046 | FENOFIBRATO DOC GENERICI | 30 cpr 145 mg | DOC GENERICI SRL |
| 5551 | D05AX | CALCIPOTRIOLO MONOIDRATO/ BETAMETASONE DIPROPIONATO | 035675141 | DOVOBET | gel 30 g 50 mcg + 0,5 mg/g | LEO PHARMA A/S |
| 5568 | D05AX | TACALCITOLO MONOIDRATO | 031494040 | VELLUTAN | emuls cut 50 ml 4 mcg/g | ABIOGEN PHARMA S.P.A. |
| 5570 | D05AX | TACALCITOLO MONOIDRATO | 034834046 | TICLAPSOR | emuls derm 50 ml 4 mcg/g | AKKADEAS PHARMA SRL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5930 | G01AX | LACTOBACILLUS PLANTARUM | 034192029 | SOFTGYN | SOFTGYN | ABIOGEN PHARMA S.P.A. |
| 5950 | G02BB | ETONOGESTREL/ ETINILESTRADIOLO | 040898025 | CIRCLET | 3 bustine contenente 1 dispositivo | N.V. ORGANON |
| 6276 | G03BA | TESTOSTERONE ENANTATO | 009746025 | TESTO ENANT | 1 fiala IM 250 mg 2 ml | GEYMONAT S.P.A. |
| 6807 | J01CR | PIPERACILLINA SODICA/ TAZOBACTAM SODICO | 039057029 | PIPERACILLINA TAZOBACTAM HOSPIRA | 12 flaconcini EV 2 g + 0,25 g | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 6808 | J01CR | PIPERACILLINA SODICA/ TAZOBACTAM SODICO | 39057029 | PIPERACILLINA TAZOBACTAM AUROBINDO | 12 flaconcini EV 2 g + 0,25 g | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED |
| 7523 | L01BC | FLUOROURACILE | 034316048 | FLUOROURACILE | 1 flaconcino EV 2,5 g 50 ml | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 7524 | L01BC | FLUOROURACILE | 034316051 | FLUOROURACILE | 1 flaconcino EV 5 g 100 ml | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 7525 | L01BC | FLUOROURACILE | 034316087 | FLUOROURACILE | 5 flaconcini EV 1 g 20 ml | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 8107 | M03AC | CISATRACURIO BESILATO | 039840020 | CISATRACURIO HOS | EV 5FL 2,5ML | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 8255 | M05BA | SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO | 040640031 | KALOSSO | 1 cpr riv 150 mg | GEDEON RICHTER PLC |
| 8356 | N01AH | REMIFENTANIL | 033003017 | ULTIVA | 5 flaconi EV 1 mg 3 ml | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. |
| 8357 | N01AH | REMIFENTANIL | 033003029 | ULTIVA | 5 flaconi EV 2 mg 5 ml | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. |
| 8358 | N01AH | REMIFENTANIL | 033003031 | ULTIVA | 5 flaconi EV 5 mg 10 ml | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. |
| 8359 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040168015 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 1 mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF |
| 8360 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040168027 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 2 mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF |
| 8361 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040168039 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 5 mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF |
| 8362 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040169017 | REMIFENTANIL | inf 5 flaconcini 1 mg | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 8363 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040169029 | REMIFENTANIL | inf 5 flaconcini 2 mg | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 8364 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040169031 | REMIFENTANIL | inf 5 flaconcini 5 mg | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 8365 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040266025 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 1 mg | TEVA ITALIA S.R.L. |
| 8366 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040266037 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 2 mg | TEVA ITALIA S.R.L. |
| 8367 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040266064 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 5 mg | TEVA ITALIA S.R.L. |
| 8368 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040297018 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 1 mg 5 ml | ORION CORPORATION |
| 8369 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040297020 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 2 mg 5 ml | ORION CORPORATION |
| 8370 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040297032 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 5 mg 10 ml | ORION CORPORATION |
| 8371 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040338016 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini 1 mg 4 ml | B.BRAUN MELSUNGEN AG |
| 8372 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040338028 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini 2 mg 6 ml | B.BRAUN MELSUNGEN AG |
| 8373 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040338030 | REMIFENTANIL | 5 flaconi 5 mg 10 ml | B.BRAUN MELSUNGEN AG |
| 8374 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040503029 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini EV 1 mg | MYLAN S.P.A. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8375 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040503082 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini 2 mg | MYLAN S.P.A. |
| 8376 | N01AH | REMIFENTANIL CLORIDRATO | 040503144 | REMIFENTANIL | 5 flaconcini 5 mg | MYLAN S.P.A. |
| 8486 | N01BB | LIDOCAINA | 040335010 | VERSATIS | 5 cerotti medicati 5% | PRODOTTI FORMENTI S.R.L. |
| 8487 | N01BB | LIDOCAINA | 040335022 | VERSATIS | 10 cerotti medicati 5% | PRODOTTI FORMENTI S.R.L. |
| 8490 | N01BB | LIDOCAINA | 040335059 | VERSATIS | 30 cerotti medicati 5% | PRODOTTI FORMENTI S.R.L. |
| 9019 | N03AA | FENOBARBITAL SODICO | 030061028 | FENOBARBITALE SODICO | 10 fiale 100 mg | HOSPIRA ITALIA S.R.L. |
| 9029 | N03AF | ESLICARBAZEPINA ACETATO | 039910171 | ZEBINIX | 30 cpr 800 mg | BIAL-PORTELA & C[a] S.A. |
| 9151 | N03AX | LEVETIRACETAM | 040850036 | LEVETIRACETAM MY | 10F 500MG 5ML | MYLAN S.P.A. |
| 9194 | N04BC | ROPINIROLO CLORIDRATO | 038428280 | ROPINIROLO EG | FL 21cpr riv 0,25 | EG S.P.A. |
| 10184 | N07BC | BUPRENORFINA CLORIDRATO | 039747050 | BUPRENORFINA | 7 cpr sublinguali 2 mg | MYLAN S.P.A. |
| 10185 | N07BC | BUPRENORFINA CLORIDRATO | 039747098 | BUPRENORFINA | 7 cpr sublinguali 8 mg | MYLAN S.P.A. |
| 10599 | R05CB | CARBOCISTEINA SALE DI LISINA | 023834082 | FLUIFORT | 6 monod scir 10 ml 2,7 g/10 ml | DOMPE` FARMACEUTICI SpA |
| 10999 | S01BC | KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO | 033222023 | ACULAR | coll 5 ml 0,5% | EYELAB S.R.L. |
| 11584 | V04CX | ESAMINOLEVULINATO | 037598024 | HEXVIX | 1 flaconcino endovesc 85 mg 10 ml + 1 flaconcino 50 ml solv | IPSEN S.P.A |

Sono inserite le seguenti confezioni:

| ATCIV | Principio Attivo | Codice AIC | Farmaco | Confezione | Ditta |
|---|---|---|---|---|---|
| V03AB | NALOXONE CLORIDRATO | 029858038 | NALOXONE | 5 fiale 0,04 mg 2 ml | GALENICA SENESE Srl |
| V03AB | NALOXONE CLORIDRATO | 029858040 | NALOXONE | 5 fiale 0,4 mg 1 ml | GALENICA SENESE Srl |

L'allegato B del decreto citato in epigrafe è rettificato come di seguito specificato.

Sono eliminate le seguenti confezioni:

| N | ATCIV | Principio Attivo | Codice AIC | Farmaco | Confezione | Ditta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A02BA | RANITIDINA CLORIDRATO | 036332017 | GIPSY | 10 cpr eff 75 mg | FARMAKOPEA S.P.A. |
| 169 | D01AE | METILTIONINIO CLORURO | 031174055 | BLU METILENE | soluz derm 10 flaconcini 100 mg/10 ml | BIOINDUSTRIA L.I.M S.p.A. |
| 200 | D06AX | GENTAMICINA SOLFATO | 036261028 | CICLOZINIL | crema derm 30 g 0,1% | AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl |
| 240 | D07CC | GENTAMICINA SOLFATO/ BETAMETASONE VALERATO | 036274025 | STEROZINIL | crema derm 30 g 0,1% + 0,1% | AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl |
| 299 | G01AF | ISOCONAZOLO NITRATO | 025358058 | ABIMONO | 600 mg ovulo vaginale 1 ovulo | FARMITALIA S.R.L. |
| 399 | M02A A | NAPROXENE SODICO | 025829209 | MOMENDOL | gel 100 g 10% | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329019 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 2 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 411 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329021 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 4 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 412 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329033 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 6 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 413 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329045 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 12 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 414 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329058 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 16 cpr 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 415 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329060 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 2 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 416 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329072 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 4 cpr strip 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 417 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329084 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 6 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 418 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329096 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 12 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 419 | N02BE | PARACETAMOLO | 034329108 | TACHIPIRINA FLASHTAB | 16 cpr orodispers 500 mg | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA |
| 457 | R05DB | LEVOCLOPERASTINA FENTIZOATO | 029134018 | PRIVITUSS | os sosp 200 ml | AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl |
| 467 | S01GX | ACIDO CROMOGLICICO SALE SODICO | 036592020 | CROMABAK | coll 10 ml 20 mg/ml | LABORATOIRES THEA |
| 517 | V03AB | NALOXONE CLORIDRATO | 029858038 | NALOXONE | 5 fiale 0,04 mg 2 ml | GALENICA SENESE Srl |
| 518 | V03AB | NALOXONE CLORIDRATO | 029858040 | NALOXONE | 5 fiale 0,4 mg 1 ml | GALENICA SENESE Srl |
| 521 | V03AB | NALOXONE CLORIDRATO | 30678039 | NALOXONE | 5 fiale 0,4 mg 1 ml | SALF S.p.A |

Sono inserite le seguenti confezioni:

| ATCIV | Principio Attivo | Codice AIC | Farmaco | Confezione | Ditta |
|---|---|---|---|---|---|
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874043 | SODIO CLORURO | 1 flacone 100 ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874070 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1.000 ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874094 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874106 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874118 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874120 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1.000 ml 0,9% | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 029874500 | SODIO CLORURO | 1 flacone 500 ml 0,9 % | GALENICA SENESE S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030640015 | SODIO CLORURO | 1 flacone 50 ml 0,9% | IPRA S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030640027 | SODIO CLORURO | 1 flacone 100 ml 0,9% | IPRA S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030640054 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1000 ml 0,9% | IPRA S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030684524 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030684536 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030684548 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030684551 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1000 ml 0,9% | SALF S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030752012 | SODIO CLORURO | 1 flacone 50 ml 0,9% | NOVASELECT S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030752051 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1.000 ml 0,9% | NOVASELECT S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030805131 | SODIO CLORURO | 1 flacone 1.000 ml 0,9% | MONICO S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030942015 | SODIO CLORURO | 1 flacone 50 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030942027 | SODIO CLORURO | 1 flacone 100 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030942054 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030942066 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030942078 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |

| B05BB | SODIO CLORURO | 030942080 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1.000 ml 0,9% | BAXTER S.P.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| B05BB | SODIO CLORURO | 030957118 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 100 ml 0,9% con 1 apparato tubolare di servizio | PANPHARMA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030957120 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 100 ml 0,9% con 2 apparati tubolari di servizio | PANPHARMA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 030957157 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 1.000 ml 0,9% con 2 apparati tubolari di servizio | PANPHARMA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031006024 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 250 ml 0,9% | GAMBRO DASCO S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031006036 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml 0,9% | GAMBRO DASCO S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031006051 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1.000 ml 0,9% | GAMBRO DASCO S.P.A. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938259 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 50 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938261 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 100 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938273 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 250 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938285 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 500 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938297 | SODIO CLORURO | 1 sacca EV 1.000 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938309 | SODIO CLORURO | 1 flacone EV 100 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938475 | SODIO CLORURO | 1 sacca 50 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938487 | SODIO CLORURO | 1 sacca 100 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938499 | SODIO CLORURO | 1 sacca 250 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938501 | SODIO CLORURO | 1 sacca 500 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938513 | SODIO CLORURO | 1 sacca 1000 ml | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938590 | SODIO CLORURO | 1 flacone EV 100 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938602 | SODIO CLORURO | 1 flacone EV 250 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| B05BB | SODIO CLORURO | 031938614 | SODIO CLORURO | 1 flacone Ev 500 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. |
| S01BC | KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO | 033222023 | ACULAR | coll 5 ml 0,5% | EYELAB S.R.L. |
| S01BC | KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO | 042662015 | ACULAR | coll 5 ml 0,5% | BB FARMA S.R.L. |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

*Il direttore generale:* MARLETTA

**14A03840**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2014.

**Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione della commissione 2012/535/UE del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) che abroga la decisione 2006/133/CE;

Ritenuto di dover aggiornare la normativa nazionale per prevenire la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) attraverso il recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all’art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , espresso nella seduta del 18 e 19 settembre 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 febbraio 2014;

Decreta:

### Art. 1.

*Scopo e definizioni*

1. La lotta contro Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (di seguito “nematode del pino”) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l’introduzione e la diffusione.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* “piante sensibili”: piante (ad eccezione di frutti e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.;

*b)* “legname sensibile”: il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.;

*c)* “cortecce sensibili”: le cortecce di conifere (Coniferales);

*d)* “luogo di produzione”: qualsiasi luogo o sito gestito o utilizzato come unica unità di produzione;

*e)* “vettore”: i coleotteri appartenenti al genere Monochamus Megerle in Dejean, 1821;

*f)* “stagione di volo del vettore”: il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista;

*g)* “materiale da imballaggio in legno”: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;

*h)* “zona delimitata”: è costituita dalla zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (“zona infestata”) e dalla zona circostante quella infestata, (“zona cuscinetto”).

### Art. 2.

*Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino*

1. I Servizi Fitosanitari Regionali effettuano annualmente indagini dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, in legname e cortecce sensibili e nel vettore, in zone del loro territorio considerate indenni da tale presenza.

2. Le indagini consistono nel prelievo e nell’analisi in laboratorio di campioni di piante sensibili, di legname e cortecce sensibili e dei vettori, conformemente allo “Standard tecnico” emanato ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005.

3. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano entro il 1° febbraio di ciascun anno al Servizio Fitosanitario Centrale il piano delle indagini di cui al comma 1 da svolgere nel corso dell’anno, precisando il numero dei siti di indagine, le zone in cui sono effettuate le indagini e il numero dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

4. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale, entro il 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le indagini, i risultati delle stesse di cui al precedente comma 1.

5. Il Servizio Fitosanitario Centrale trasmette alla Commissione entro il 1 marzo i dati di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3.

*Analisi di laboratorio*

Le analisi di laboratorio dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori sono effettuate secondo il protocollo di diagnosi per il Bursaphelenchus xylophilus definito nello Standard EPPO PM7/4(2). I metodi indicati in tale Standard possono essere integrati o sostituiti da metodi di diagnosi molecolare convalidati scientificamente e che presentino una sensibilità e affidabilità pari a quelle dello Standard EPPO.

Art. 4.

*Piano di emergenza*

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale, su proposta del Comitato Fitosanitario Nazionale, definisce, entro 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i, del d.lgs. n. 214/2005, il Piano di emergenza da attuare in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del legno di pino.

2. Il Piano di emergenza stabilisce:

*a)* gli enti coinvolti nell'applicazione del piano

*b)* i ruoli e le responsabilità del Servizio Fitosanitario Centrale, dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle misure fitosanitarie;

*c)* le modalità di comunicazione di tali misure tra il Servizio Fitosanitario Centrale, i Servizi Fitosanitari Regionali, gli altri organismi coinvolti, il settore privato interessato e la cittadinanza;

*d)* le modalità e la tipologia delle analisi di laboratorio;

*e)* le modalità della formazione del personale dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri organismi coinvolti in tali azioni.

3. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede alla valutazione e alla revisione del Piano di emergenza.

Art. 5.

*Zone delimitate*

1. Se i risultati dell'indagine annuale di cui all'art. 2, comma 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza è in altro modo dimostrata, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, istituisce immediatamente una zona come previsto al successivo comma 3, dandone notifica immediata al Servizio Fitosanitario Centrale.

2. Se la presenza del nematode del pino è rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio effettua un'ispezione in prossimità del luogo in cui il vettore è stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza è stata constatata. Se i risultati dell'ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma.

3. La zona delimitata è costituita dalla zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (zona infestata) e da una zona cuscinetto circostante la zona infestata, larga almeno 20 km.

4. Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all'art. 6, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio può decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purché questa riduzione non comprometta l'eradicazione.

5. Se è rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, è immediatamente costituita una nuova zona delimitata, di cui al comma 1, per tenere conto di questo ritrovamento. In alternativa, la zona delimitata esistente può essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all'art. 6.

6. L'accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto è immediatamente notificato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio al Servizio Fitosanitario Centrale.

7. Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio nazionale e la zona delimitata si estenda all'interno del territorio di uno o più altri Stati membri, questi ultimi sono informati per stabilire, come previsto dal comma 1, una o più zone delimitate che completino la zona cuscinetto complessiva con una o più zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui è avvenuto il ritrovamento.

8. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica l'elenco delle zone delimitate al Servizio Fitosanitario Centrale entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata. Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione, i nomi delle entità amministrative interessate dalla delimitazione e una mappa indicante l'ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.

9. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica al Servizio Fitosanitario Centrale ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica.

10. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei precedenti quattro anni, il Servizio Fitosanitario Regionale può stabilire di non considerare più quella zona come zona delimitata.

11. Il Servizio Fitosanitario Centrale informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.

Art. 6.

*Eradicazione*

1. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, adottano le misure specificate nell'allegato I al fine di eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori.

2. Il nematode del legno di pino è considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei precedenti quattro anni o se l'assenza del nematode del pino è confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all'allegato I, punto 7, terzo comma.

3. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il diretto controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Art. 7.

*Contenimento*

1. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, rivelano la presenza del nematode del pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi e l'esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l'eradicazione del nematode del pino è impossibile, i Servizi Fitosanitari Regionali, possono decidere di contenere il nematode del pino all'interno di quella zona, anziché eradicarlo.

2. I Servizi Fitosanitari Regionali possono stabilire tuttavia, prima che siano trascorsi i quattro anni, di contenere anziché eradicare il nematode del pino, nel caso in cui il diametro della zona infestata sia superiore a 20 km, la presenza del nematode del pino sia stata rilevata in tutta la zona infestata e l'esperienza acquisita indichi che l'eradicazione del nematode del pino in quella zona non sia possibile.

3. Le misure di contenimento da porre in atto sono quelle indicate nell'allegato II.

4. Se il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio decide di attuare misure di contenimento, di cui al comma 2, anziché misure di eradicazione, informa il Servizio Fitosanitario Centrale della sua decisione, indicandone le ragioni.

5. I Servizi Fitosanitari Regionali possono attuare misure di contenimento, come previsto dal comma 1, solo nelle zone delimitate che sono state inserite nell'elenco di cui all'art. 5, paragrafo 7, della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.

6. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il diretto controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Art. 8.

*Informazione*

Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all'art. 6 o le misure di contenimento di cui all'art. 7, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio provvedono a informare gli operatori interessati e la cittadinanza.

Art. 9.

*Comunicazione delle misure regionali e nazionali*

1. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, entro il mese seguente la notifica di cui all'art. 5 comma 1, della presenza del nematode del pino in una parte del territorio di competenza in precedenza considerata indenne, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le misure adottate e quelle che hanno deciso di adottare per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6.

2. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6, la comunicazione di cui al comma 1 ha per oggetto le misure riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell'allegato I, punti 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9), la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare, indicati nell'allegato I, punto 6).

3. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell'art. 7, la comunicazione delle misure di cui al comma 1 ha per oggetto le misure riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare, indicate nell'allegato II, punti 2) e 3).

4. La comunicazione delle misure di cui ai commi precedenti comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e della cittadinanza di cui all'art. 8 e dei controlli di cui all'art. 11, comma 1.

5. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 1 febbraio di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate nel corso dell'anno precedente, in applicazione degli articoli 6 e 7, conformemente al Piano di emergenza di cui all'art. 4.

6. Nella relazione sono indicati il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali sono stati prelevati campioni e per le quali sono state effettuate analisi, e i risultati di tali analisi.

7. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, entro il 1 febbraio di ogni anno che segue la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell'anno per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6.

8. Quando il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell'art. 7, comma 1, comunica immediatamente al Servizio Fitosanitario Centrale, una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo.

9. La comunicazione delle misure può coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell'art. 7. Se la comunicazione copre più di un anno, il Servizio Fitosanitario Centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell'anno in cui essa scade.

10. Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, il Servizio Fitosanitario Centrale rivede la comunicazione delle misure e la inoltra immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Art. 10.

*Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili*

1. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 1.

2. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 2.

3. Il Servizio Fitosanitario Regionale può stabilire di limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.

Art. 11.

*Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto*

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto.

2. Il Servizio Fitosanitario Regionale decide di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l'operatore responsabile delle movimentazioni si sia conformato alle disposizioni del presente decreto e precedenti.

3. I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati:

*a)* nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;

*b)* nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;

*c)* nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto;

*d)* nel luogo d'origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* a *d)*.

4. Nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, i controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione 1, un controllo di identità e, in caso di non ottemperanza accertata o sospetta a tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per la verifica della presenza del nematode del pino.

5. Il Servizio Fitosanitario Regionale decide di effettuare controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio.

6. Nel caso di cui al comma 5, i controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione 1, un controllo di identità e un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino.

7. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati dei controlli di cui ai commi 1 e 2 mensilmente, quelli dei controlli di cui al comma 5 annualmente, entro il 1 febbraio.

8. Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, il Servizio Fitosanitario Regionale informa immediatamente il Servizio Fitosanitario Centrale.

Art. 12.

*Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 10*

1. Se dai controlli di cui all'art. 11 risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell'allegato III non sono rispettate, il Servizio Fitosanitario Regionale che ha effettuato i controlli, adotta una delle seguenti misure:

*a)* il materiale non conforme è distrutto;

*b)* il materiale non conforme è trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui è sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56°C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;

*c)* se il materiale non conforme è costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, fatto salvo l'allegato III, esso è rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimità del luogo di intercettazione, affinché gli oggetti siano nuovamente imballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.

Art. 13.

*Autorizzazione degli impianti di trattamento*

1. Qualora sia stabilita sul territorio nazionale una zona delimitata, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio autorizza impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o più delle operazioni specificate nell'allegato III:

*a)* trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2), lettera *a)*, e sezione 2, punto 2), primo comma, lettera *c)*;

*b)* rilascio dei passaporti delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005 per il legname e le cortecce sensibili trattati dall'impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera *a)* del presente paragrafo, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2), lettera *b)*, e sezione 2, punto 2), secondo comma, lettera *b)*;

*c)* trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 3), lettera *a)*, e sezione 2, punto 3);

*d)* marcatura del materiale da imballaggio in legno trattato dall'impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera *c)*, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 3), lettera *b)*, e sezione 2, punto 3), in conformità all'allegato II dello Standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

2. Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilità del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili, trattati.

Art. 14.

*Autorizzazione alla marcatura*

1. Qualora sia stabilita sul territorio nazionale una zona delimitata, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno, adeguatamente attrezzati, ad apporre una marcatura in conformità all'allegato II dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, sul materiale da imballaggio in legno ottenuto utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e accompagnato dal passaporto delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005.

2. I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano, per la produzione di materiale da imballaggio in legno, esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005 e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.

Art. 15.

*Controllo degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati*

1. I Servizi Fitosanitari Regionali eseguono controlli sugli impianti di trattamento autorizzati e sui produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati, al fine di verificare che operino correttamente, nei modi prescritti dalla loro autorizzazione.

2. Tali controlli devono essere eseguiti da personale tecnicamente qualificato dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Art. 16.

*Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno*

1. Qualora il Servizio Fitosanitario Regionale, accerti la presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili, trattati da un impianto di trattamento autorizzato, o in materiale da imballaggio in legno sensibile, recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, ne revoca immediatamente l'autorizzazione.

2. Fatto salvo il comma 1, il Servizio Fitosanitario Regionale, accertato che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, non operi nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perché gli articoli 13 e 14 siano rispettati.

Art. 17.

*Elenco degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati*

1. I Servizi Fitosanitari Regionali informano il Servizio Fitosanitario Centrale del rilascio di un'autorizzazione ad un impianto di trattamento ai sensi dell'art. 13 o ad un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell'art. 14 e della revoca di tale autorizzazione.

2. Sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi Fitosanitari Regionali, il Servizio Fitosanitario Centrale istituisce e aggiorna l'elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati, e lo trasmette ai Servizi Fitosanitari Regionali.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2014

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014*
*Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, foglio n. 1470*

ALLEGATO *I*

MISURE DI ERADICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6

1) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, in applicazione dell'art. 6, attuano nelle zone delimitate le misure di eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2) a 10).

2) Quando istituiscono una zona delimitata, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio definiscono immediatamente al suo interno una zona con raggio minimo di 500 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito "zona di taglio raso"). Il raggio effettivo di tale zona è stabilito a più di 500 metri di distanza dalla pianta sensibile, per ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione del rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore.

Nella zona di taglio raso tutte le piante sensibili sono abbattute, rimosse ed eliminate sotto controllo fitosanitario. L'abbattimento e la distruzione di tali piante sono effettuati procedendo dall'esterno della zona verso il suo centro. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante l'abbattimento.

Da tutte le piante morte, da tutte le piante in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato, dopo l'abbattimento. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna pianta, compresa la corona. Tutti i campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.

3) Se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, ritengono che la creazione di una zona di taglio raso con raggio di 500 m di cui al punto 2) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, il raggio minimo della zona di taglio raso può essere ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino.

In casi eccezionali, se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, considerano inopportuno l'abbattimento di determinate piante situate nella zona di taglio raso, può essere applicata a tali piante una misura di eradicazione alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del nematode del pino. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata.

4) Nei casi in cui si applica il punto 3) tutte le piante sensibili situate a una distanza compresa tra 100 m e 500 m dalle piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino e non abbattute sono oggetto delle seguenti misure:

*a)* annualmente, prelievo di campioni dalle piante sensibili e loro analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99% che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,1%;

*b)* dal primo anno fino alla completa eradicazione di cui all'art. 6, comma 2, o fino alla decisione di applicare misure di contenimento di cui all'art. 7, commi 1 e 2, ispezioni effettuate ogni due mesi dai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali, durante la stagione di volo del vettore sulle piante sensibili, per rilevare segni o sintomi della presenza del nematode del pino, seguite da prelievi di campioni e analisi sulle piante per le quali sono osservati tali segni o sintomi della presenza del nematode del pino.

I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale la descrizione delle misure indicate alle lettere *a)* e *b)*.

5) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Le indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili di apparenza sana. L'intensità delle indagini effettuate nel raggio di 3000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.

6) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio identificano, in tutta la zona delimitata, le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Tali piante sono abbattute, asportate ed eliminate insieme ai residui dell'abbattimento sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie fino al termine dell'abbattimento e alle seguenti condizioni:

*a)* Le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera *a)*, o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera *b)*.

*b)* Le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul posto o rimosse e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera *a)* o trasformati come indicato all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera *b)*.

Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non era già stata rilevata la presenza del nematode del pino, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; il prelievo è eseguito secondo uno schema di campionamento in grado di confermare, con un'attendibilità del 99%, che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1%.

7) Per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore di cui al punto 6, lettera *b)*, la corteccia è rimossa dai tronchi delle piante sensibili abbattute o tali tronchi sono trattati con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperti con una rete impregnata di insetticida immediatamente dopo l'abbattimento, sotto controllo fitosanitario. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore, o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

8) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, provvedono a far rimuovere ed eliminare sotto controllo fitosanitario, tutte le piante sensibili cresciute in luoghi di produzione di piante destinate alla piantagione in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, vigilando che siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante tali attività.

9) Tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, devono rispettare il protocollo d'igene riportato nello "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005 in modo da garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.

---

ALLEGATO *II*

MISURE DI CONTENIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

1) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, in applicazione dell'art. 7, attuano nelle zone delimitate, che hanno una zona cuscinetto con una larghezza di almeno 20 km, le misure di contenimento del nematode del pino indicate ai punti 2) e 3).

2) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino sono abbattute, asportate ed eliminate insieme ai residui dell'abbattimento sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore.

3) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:

*a)* effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Tali indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili in cattive condizioni di salute;

*b)* identificano tutte le piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Tali piante sono abbattute, asportate ed eliminate, insieme ai residui dell'abbattimento, sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie fino al termine dell'abbattimento e alle seguenti condizioni:

*i)* le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati, come indicato all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera *a)* o trasformati come indicato all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera *b)*;

*ii)* le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera *a)* o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera *b)*.

Dalle piante sensibili abbattute, diverse dalle piante completamente distrutte da incendi, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99% che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,02% ;

*c)* per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui al punto 3), lettera *b)*, la corteccia è rimossa dai tronchi delle piante sensibili abbattute o tali tronchi sono trattati con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o sono coperti con una rete impregnata di insetticida immediatamente dopo l'abbattimento, sotto controllo fitosanitario. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore, o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto, sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

4) Tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, devono rispettare il protocollo d'igene riportato nello "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005 in modo da garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.

ALLEGATO *III*

CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

SEZIONE 1

CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E CORTECCE SENSIBILI DA ZONE DELIMITATE VERSO ZONE NON DELIMITATE E DA ZONE INFESTATE VERSO ZONE CUSCINETTO

1) Le movimentazioni di piante sensibili sono ammessi a condizione che le piante:

*a)* siano cresciute in luoghi di produzione in cui non siano stati osservati il nematode del pino o sintomi della sua presenza dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

*b)* siano state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle;

*c)* siano state sottoposte a ispezioni e analisi ufficiali e siano risultate indenni dal nematode del pino e dal vettore;

*d)* siano accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato a norma dell'art. 25 del d.lgs. 214/2005 per le destinazioni all'interno dell'Unione;

*e)* siano movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore o in contenitori o imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione dal nematode del pino o dal vettore.

2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, sono ammessi a condizione che il legname e le cortecce:

*a)* siano stati sottoposti in un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 ad un appropriato trattamento termico per effetto del quale raggiungano in ogni punto una temperatura di almeno 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, esso è eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea;

*b)* siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla dell'art. 25 del d.lgs. 214/2005, rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato;

*c)* siano movimentati al di fuori della stagione di volo del vettore o, tranne nel caso di legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione dal nematode del pino o dal vettore.

3) Le movimentazioni di legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno sono ammessi a condizione che il materiale da imballaggio in legno:

*a)* sia stato sottoposto in un impianto di trattamento autorizzato a uno dei trattamenti approvati indicati nell'allegato I dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;

*b)* siano muniti di una marcatura come previsto dall'allegato II di detto Standard internazionale.

4) In deroga ai punti 2) e 3), il legname sensibile può essere trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona infestata nella zona cuscinetto, nel caso in cui in queste zone non esistano idonei impianti di trattamento, fino all'impianto di trattamento autorizzato più vicino alla zona delimitata o alla zona infestata, per essere sottoposto immediatamente a trattamento.

La deroga si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

*a)* la gestione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto delle piante sensibili abbattute conformemente all'allegato I, punti 6) e 9) e all'allegato II, punto 3, lettera *c)* e punto 4 impediscono che il vettore possa essere presente nel legname o possa sfuggire dallo stesso;

*b)* le movimentazioni hanno luogo al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore;

*c)* le movimentazioni sono sottoposte a regolari controlli sul posto da parte delle autorità competenti.

5) In deroga ai punti 2) e 3), il legname e le cortecce sensibili ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm possono essere trasportati fuori dalla zona delimitata fino all'impianto di trattamento autorizzato più vicino a tale zona, o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto per essere utilizzati come combustibile, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, lettere *b)* e *c)*.

SEZIONE 2

CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DI ZONE INFESTATE IN CUI SONO APPLICATE MISURE DI ERADICAZIONE

1) Le movimentazioni di piante sensibili destinate alla piantagione sono ammesse alle condizioni indicate alla sezione 1, punto 1.

2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili sono ammessi se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a uno dei seguenti trattamenti:

*a)* distruzione mediante combustione in un luogo vicino, all'interno della zona delimitata;

*b)* utilizzazione come combustibile in un impianto di trasformazione o distruzione per altri scopi in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi;

*c)* appropriato trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungano in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, esso è eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea.

Alle suddette movimentazioni si applicano le seguenti condizioni:

*a)* il legname e le cortecce devono essere trasportati sotto controllo ufficiale e al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore; oppure

*b)* il legname e le cortecce che hanno subito il trattamento di cui al secondo comma, lettera *c)*, possono essere trasportati a condizione che siano accompagnati da un passaporto delle piante rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato.

Il presente punto non si applica al materiale da imballaggio in legno, né al legname suscettibile ottenuto da piante analizzate individualmente e risultate indenni dal nematode del pino.

3) Il legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno può essere trasportato se soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 3.

**14A03874**

---

DECRETO 6 maggio 2014.

**Modifica al decreto 28 novembre 2011 con il quale al laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro in Sant'Ilario D'Enza è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2011 con il quale al laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Matteotti n. 5/B è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 5 maggio 2014 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 novembre 2011;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 novembre 2011 per le quali il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Matteotti n. 5/B, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità fissa | OIV MA-AS313-03 R2009 |
| Acidità totale | OIV MA-AS313-01 par. 5.3 R2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-AS313-02 R2009 |
| Acido sorbico | OIV MA-AS313-14A R2009 |
| Anidride solforosa | OIV MA-AS323-04B R2009 |
| Caratteristiche cromatiche | OIV MA-AS2-07B R2009 |
| Ceneri | OIV MA-AS2-04 R2009 |
| Cloruri | OIV MA-AS321-02 R2009 |
| Estratto non riduttore | OIV MA-AS2-03B R2012 |
| Estratto secco totale | OIV MA-AS2-03B R2012 |
| Glucosio e fruttosio | OIV MA-AS311-02 R2009 |
| Indice di Folin-Ciocalteu | OIV MA-AS2-10 R2009 |
| Metanolo | OIV MA-AS 312-03B R2009 |
| pH | OIV MA-AS313-15 R2011 |
| Solfati | OIV MA-AS321-05A R2009 |
| Sovrapressione | OIV MA-AS314-02 R2003 |
| Tenore zuccherino | OIV MA-AS2-02 R2012 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-AS312-01A par. 4C R2009 |
| Zuccheri riduttori | MPI RLAB 004-001 rev.2 2011 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2014

*Il direttore generale:* GATTO

**14A03867**

DECRETO 6 maggio 2014.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2010 con il quale al laboratorio Metropoli - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70 in data 30 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2014

*Il direttore generale:* GATTO

Allegato

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidi grassi liberi | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I |
| Biofenoli | NGD C 89-2010 |
| Biofenoli | COI/T.20/Doc. n. 29/2009 |
| Cere | Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Reg. CE 796/2002 allegato XB met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Metil ed etil esteri degli acidi grassi | Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |
| Polifenoli colorimetrici (58-1000 mg/kg) | MIP 18 2012 Rev. 7 |
| Tocoferoli | ISO 9936:2006/Corr 1:2008 |

**14A03868**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Unione Sportiva Acli - Ariosto - società cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 marzo 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 settembre 2012, contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Unione Sportiva ACLI - Ariosto società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 agosto 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unione Sportiva ACLI - Ariosto - Società cooperativa», con sede in Ferrara (codice fiscale 01072850389) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Curci, nato a Portomaggiore (FE) il 4 agosto 1980, e domiciliato in Ferrara, via Argine n. 294.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A03863**

---

DECRETO 18 aprile 2014.

**Annullamento del decreto 14 gennaio 2014, relativo alla «C&G Società cooperativa agricola», in Corigliano Calabro.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il D.D. del 14 gennaio 2014 n. 1/SGC/2014 con cui la società cooperativa "C&G Società Cooperativa Agricola" con sede in Corigliano Calabro (CS), è stata posta in gestione commissariale e il dott. Giovanni Cosimo Coppola ne è stato nominato Commissario Governativo;

Considerato però che in data 13 novembre 2013 con prot. n. 0185502 erano pervenute a questa amministrazione le controdeduzioni da parte del legale rappresentante della cooperativa;

Dato atto che con nota del 20 dicembre 2013 prot. n. 0210693 l'ufficio accoglieva le controdeduzioni presentate dalla cooperativa;

Considerato che pertanto non sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento sanzionatorio;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il D.D. del 14 gennaio 2014 n. 1/SGC/2014 con il quale la società cooperativa "C&G Società Cooperativa Agricola" con sede in Corigliano Calabro (CS), è stata posta in gestione commissariale è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

*Il direttore generale:* MOLETI

**14A03873**

---

DECRETO 22 aprile 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di servizi Eurologistic», in Visciano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 agosto 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa di servizi Eurologistic» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza del 5 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio:

Considerato che in data 18 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Aassociazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa di servizi eurologistic», con sede in Visciano (NA) (codice fiscale 03409900234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Adamo, nato a Portici (NA) il 9 aprile 1968, ed ivi domiciliato in Corso Umberto I, n. 190.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A03841**

DECRETO 22 aprile 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «A.C. Corredi Tre società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 agosto 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «A.C. Corredi Tre Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza del 31 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.C. Corredi Tre Società Cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 05639071215) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957, ed ivi domiciliato in via Adolfo Omodeo, n. 95.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A03842**

DECRETO 22 aprile 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cinque Real Estate società cooperativa a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 agosto 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cinque Real Estate Società Cooperativa A R.L.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza del 5 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cinque Real Estate Società Cooperativa A R.L.», con sede in Napoli (codice fiscale 06106261214) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957 ed ivi domiciliato in via Adolfo Omodeo, n. 95.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A03843**

DECRETO 22 aprile 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Vita Più - Società cooperativa sociale», in Eboli e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 luglio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 agosto 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Vita Più - Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 7 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa alla suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vita Più - Società Cooperativa Sociale» con sede in Eboli (SA) (codice fiscale 02708480658) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957, ivi domiciliato in via Adolfo Omodeo, n. 95.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A03844**

---

DECRETO 9 maggio 2014.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gencord.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 gennaio 1994 con il quale la «S.r.l. Gencord», facente capo al Gruppo Ferdofin, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 27 novembre 2012 con cui il Tribunale di Cagliari ha omologato il concordato relativo alla predetta «S.r.l. Gencord» in amministrazione straordinaria, presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 decreto legislativo n. 270/99, dalla società «Recupero e Rilancio Capital S.p.A.» in forma abbreviata «2R Capital S.p.A.», con sede in Milano - Via Borgonuovo n. 5;

Vista l'istanza in data 4 febbraio 2014 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 498 della legge n. 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Gencord», a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Gencord», con sede in Orbassano (TO) - Strada Torino n. 43, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00142310929.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Gencord».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 9 maggio 2014

*Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico:* MOLETI

*Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze:* LA VIA

**14A03864**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA DELLE ENTRATE

**Pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento direttoriale 15 maggio 2014 inerente l'integrazione del quadro tariffario del catasto edilizio urbano per il Comune di Venezia.**

Si rende noto che in data 15 maggio 2014 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 15 maggio 2014 con cui è stata disposta la pubblicazione del prospetto integrativo del quadro delle tariffe del catasto edilizio urbano relativo al Comune di Venezia, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nonché degli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

**14A03924**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «HTH Dry Chlorine»**

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/1891 del 23 aprile 2014;

Presidio medico chirurgico: HTH Dry Chlorine;

Registrazione: 11961;

Titolare della registrazione: Controlchemi S.r.l.

Motivo della revoca: Rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

**14A03876**

**Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «HTH Dry Chlorine Pastiglie»**

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/1890 del 15 aprile 2014;

Presidio medico chirurgico: HTH DRY CHLORINE PASTGLIE;

Registrazione: 11962;

Titolare della registrazione: Controlchemi S.r.l.

Motivo della revoca: Rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

**14A03877**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 1/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 14 febbraio 2014.**

Con ministeriale n. 36/0005715/MA004.A007/INF-L-52 dell'11 aprile 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 14 febbraio 2014, mediante la quale è stato disposto l'obbligo per gli iscritti alla gestione separata di pagare i contributi dovuti mediante il modello F24, nonché la facoltà di avvalersi dello stesso modello, anche per i liberi professionisti iscritti alla gestione ordinaria, in attuazione del decreto interministeriale 10 gennaio 2014.

**14A03865**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Rinnovo alla società CERTRA srl dell'autorizzazione, quale organismo notificato, a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004.**

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 80 del 13/05/2014 è stata rinnovata, alla società Certra srl con sede in Bolzano, via Ressel n. 2/F, l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità "CE", come previsto dagli allegati V e VII del decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, individuati nell'allegato I del medesimo decreto legislativo 210/2003, ad eccezione del sottosistema 5.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito internet del "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" (www.mit.gov.it) sia nella Home Page, alla voce "News", sia nella sezione "Servizi e informazioni" e selezionando successivamente in sequenza le voci "Settore trasporti" e "Trasporto pubblico locale".

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

**14A03890**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Elettroverifiche srl», in Monfalcone.**

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo Elettroverifiche srl via Duca D'Aosta 95 Monfalcone (GO).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 4 aprile 2014.

**14A03888**

**Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Seven Fiduciaria S.R.L», in Bergamo.**

Con d.d. 12 maggio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con d.d. 9 marzo 2009, alla Società "Fidwic Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "Fidwic S.r.l." con sede legale in Bergamo, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 03533260166, deve intendersi riferita alla "Seven Fiduciaria S.r.l.", a seguito della variazione della denominazione sociale.

**14A03866**

**Accreditamento della Società a responsabilità limitata UNITER per l'esercizio definitivo per l'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.**

La società a responsabilità limitata «Uniter», con sede legale in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, Partita Iva 08622571001, con decreto direttoriale dell'8 aprile 2014 adottato dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 negli ambiti territoriali della Regione Lombardia, della Regione Marche e della Regione Veneto, con riferimento al settore EA n. 29a: commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio e al settore EA n. 30: alberghi, ristoranti, bar.

Il decreto di accreditamento ha la validità triennale a decorrere dal 17 aprile 2014 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

**14A03875**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-119) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.